

Dettaglio articoli di Regolamento generale modificati dal CC in data 6 febbraio 2010

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 4 (I.II.3) - Affiliazione ed uso dello stemma	Il CC ha facoltà di autorizzare la affiliazione e l'uso dello stemma del Club alpino italiano a strutture ricettive private; in via eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunità, l'uso dello stemma sociale a terzi.	Il CDC ha facoltà di autorizzare la affiliazione e l'uso dello stemma del Club alpino italiano a strutture ricettive private; in via eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunità, l'uso dello stemma sociale a terzi.
Art. 6 (I.III.2) – Strutture ricettive – Regolamento generale rifugi comma 2	2. Il regolamento generale rifugi contiene norme di indirizzo politico-istituzionale, norme tecniche di costruzione, di manutenzione, di dismissione e di gestione, nonché norme di comportamento. È documento ufficiale del Club alpino italiano redatto a cura del CDC e adottato dal CC. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche, il CC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi. Il regolamento generale rifugi trova applicazione anche nei confronti dei non soci ospiti delle strutture ricettive del Club alpino italiano.	2. Il regolamento generale rifugi contiene norme di indirizzo politico-istituzionale, di dismissione e di gestione, nonché norme di comportamento. È documento ufficiale del Club alpino italiano redatto a cura del CDC e approvato dal CC. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche, il CC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi. Il regolamento generale rifugi trova applicazione anche nei confronti dei non soci ospiti delle strutture ricettive del Club alpino italiano
Art. 7 (I.IV.1) - Pubblicazioni ufficiali	1. Il CC nell'esercizio delle sue facoltà determina gli indirizzi generali nonché le caratteristiche grafiche de bollettino, degli altri periodici e delle collane di volumi editi dagli organi centrali.	1. Il CC nell'esercizio delle sue facoltà determina gli indirizzi generali nonché le caratteristiche grafiche del bollettino, degli altri periodici e delle collane di volumi editi dagli organi centrali.
Art. 10 (II.II.2) - Soci ordinari, famigliari e giovani comma 1	1. Chi intende aderire al Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo – controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione – e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.	1. Chi intende aderire al Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.
Art. 11 (II.II.3) comma 4	Comma non previsto.	4. I Soci aggregati non possono assumere alcuna forma di rappresentanza istituzionale per la sezione di aggregazione. Fanno eccezione i componenti del CNSAS.
Art. 12 (II.III.1) – Quote associative – Tessera di riconoscimento comma 1	1. Su proposta del CDC, il CC determina ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota di ammissione minima, la quota associativa minima per ciascuna categoria e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale, per essere sottoposte alle delibere della AD.	1. Il CDC, sentito il CC, propone per ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota di ammissione minima, la quota associativa minima per ciascuna categoria e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale, per essere sottoposte alle delibere della AD.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 13 (II.III.2) – Contributi ordinari e straordinari comma 1	1. Su proposta del CDC, il CC determina ciascun anno , in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base ai costi preventivati, l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari e li sottopone alle deliberazioni della AD; i contributi sono indivisibili e devono essere pagati contemporaneamente alla quota associativa, di cui fanno parte integrante ad ogni effetto.	1. Il CDC, sentito il CC, propone per ciascun anno , in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in base ai costi preventivati, l'ammontare dei contributi ordinari e straordinari e li sottopone alle delibere della AD; i contributi sono indivisibili e devono essere pagati contemporaneamente alla quota associativa, di cui fanno parte integrante ad ogni effetto.
Art. 16 (III.I.1) – Delegati comma 3	3. I nomi dei delegati di diritto e elettivi, con i loro dati associativi, devono essere comunicati dalle sezioni al direttore e al CDR interessato entro sette giorni dalla loro elezione.	3. I nomi dei delegati di diritto e elettivi con i loro dati associativi, devono essere comunicati dalle sezioni al direttore e al CDR interessato entro dieci giorni dalla loro elezione.
Art. 17 (III.I.2) Calendario degli adempimenti – Convocazione della AD – Località – Data - Ordine del giorno comma 5	5. Il direttore provvede alla organizzazione della AD; inoltre la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della AD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.	5. Il direttore provvede alla organizzazione della AD; inoltre la convocazione ai presidenti ed a tutti i delegati presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della AD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Di quanto sopra ed entro gli stessi termini dà comunicazione ai presidenti regionali e provinciali.
Art. 17 (III.I.2) Calendario degli adempimenti – Convocazione della AD – Località – Data - Ordine del giorno comma 6	6. La richiesta di convocazione di una AD straordinaria da parte degli aventi diritto deve essere sottoscritta dai singoli richiedenti e deve essere indirizzata al PG, al comitato elettorale e al collegio nazionale dei revisori dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da adeguata illustrazione. Dalla ricezione della richiesta, il CDC ha sessanta giorni per provvedere.	6. La richiesta di convocazione di una AD straordinaria da parte degli aventi diritto deve essere indirizzata al PG, al comitato elettorale e al collegio nazionale dei revisori dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da adeguata illustrazione. La richiesta fatta dai delegati deve essere da questi sottoscritta. Dalla ricezione della richiesta, il CDC ha sessanta giorni per provvedere.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
<p>Art. 19 (III.I.4)– Presentazione e controllo delle candidature alle cariche sociali Controllo delle richieste di convocazione delle AD straordinarie comma 2</p>	<p>2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o da altri, al CDR di uno o più raggruppamenti regionali di sezioni, con adeguato anticipo, per essere presentate alle rispettive ARD. Ciascuna ARD – anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale – è soggetto legittimato a designare i candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, di cui al comma precedente. La designazione per essere valida deve ottenere il voto della maggioranza dei votanti dell'organo designante. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Il numero dei votanti è determinato secondo le indicazioni del successivo articolo 22 (III.I.7), comma settimo. La relativa comunicazione è inviata – a cura del presidente dell'assemblea – al direttore e in copia a tutti i CDR, per conoscenza, e al collegio nazionale dei revisori dei conti, per gli eventuali adempimenti previsti; deve pervenire al direttore entro e non oltre la fine dell'anno sociale per le designazioni alle cariche da porre in votazione nella AD successiva. In assenza di designazioni valide nei termini stabiliti, il CC può sostituirsi motivatamente alle ARD nei sessanta giorni successivi.</p>	<p>2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o da altri, al CDR di uno o più raggruppamenti regionali di sezioni, con adeguato anticipo, per essere presentate alle rispettive ARD. Ciascuna ARD – anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale – è soggetto legittimato a designare i candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, di cui al comma precedente. La designazione per essere valida deve ottenere il voto della maggioranza dei votanti dell'organo designante. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Il numero dei votanti è determinato secondo le indicazioni del successivo articolo 22 (III.I.7), comma settimo. La relativa comunicazione è inviata – a cura del presidente dell'assemblea – al direttore e in copia a tutti i CDR, per gli eventuali adempimenti previsti; deve pervenire al direttore entro e non oltre la fine dell'anno sociale per le designazioni alle cariche da porre in votazione nella AD successiva. In assenza di designazioni valide nei termini stabiliti, il CC può sostituirsi motivatamente alle ARD nei sessanta giorni successivi.</p>
<p>Art. 19 (III.I.4)– Presentazione e controllo delle candidature alle cariche sociali Controllo delle richieste di convocazione delle AD straordinarie comma 3</p>	<p>3. Le designazioni sono accompagnate da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità di adesione continuativa al Club alpino italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite al Titolo VIII, nonché la disponibilità ad optare per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, ella eventualità della esistenza di condizioni di incompatibilità; L'autocertificazione accompagnata da un sintetico curriculum. La mancata presentazione o l'incompletezza della autocertificazione è condizione di ineleggibilità; la infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII.</p>	<p>3. Le designazioni sono accompagnate da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare l'anzianità di adesione continuativa al Club alpino italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite al Titolo VIII, nonché la disponibilità ad optare, in caso di incompatibilità, per la carica elettiva in oggetto al momento della proclamazione dei risultati; l'autocertificazione è accompagnata da un sintetico curriculum. La mancata presentazione della autocertificazione è condizione di ineleggibilità; la infedeltà accertata della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli effetti previsti al Titolo VIII</p>

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
<p>Art. 19 (III.I.4)– Presentazione e controllo delle candidature alle cariche sociali Controllo delle richieste di convocazione delle AD straordinarie comma 4</p>	<p>4. Il CE raccoglie le designazioni valide e controlla le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere per ciascun candidato, sulla base della autocertificazione sottoscritta dall'interessato, secondo quanto stabilito nel Titolo VIII; ne dichiara la eleggibilità. Il direttore cura l'allestimento delle liste di candidati e delle schede di votazione, su ciascuna delle quali, oltre alla lista di candidati eleggibili – disposti in ordine alfabetico – prevede altri spazi bianchi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato eleggibile indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti.</p>	<p>4. Il CE raccoglie le designazioni valide e controlla le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere per ciascun candidato, sulla base della autocertificazione sottoscritta dall'interessato, secondo quanto stabilito nel Titolo VIII; ne dichiara la eleggibilità. Il direttore cura l'allestimento delle liste dei candidati e delle schede di votazione, su ciascuna delle quali, oltre alla lista dei candidati – disposti in ordine alfabetico – prevede altri spazi bianchi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato eleggibile indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti.</p>
<p>Art. 20 (III.I.5)– Commissione di verifica dei poteri</p>	<p>1. Il CDC nomina, almeno quindici giorni prima della AD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte: un componente del collegio dei revisori dei conti, incluso il revisore supplente, che la presiede, un consigliere centrale e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l'AD; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo consigliere centrale. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati eleggibili, di cui all'articolo precedente.</p>	<p>1. Il CDC nomina, almeno quindici giorni prima della AD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte: un componente del collegio dei revisori dei conti, incluso il revisore supplente, che la presiede, un consigliere centrale e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l'AD; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo consigliere centrale. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati di cui all'articolo precedente</p>
<p>Art. 22 (III.I.7)– Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle cariche sociali – Proclamazione degli eletti comma 1</p>	<p>1. Le AD sono validamente costituite qualunque sia il numero complessivo di delegati – di persona o per rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero di sezioni presenti.</p>	<p>1. Le AD sono validamente costituite qualunque sia il numero complessivo di delegati presenti– di persona o per rappresentanza – indipendentemente dal numero di sezioni rappresentate.</p>
<p>Art. 22 (III.I.7)– Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle cariche sociali – Proclamazione degli eletti comma 2</p>	<p>2. L'AD straordinaria – convocata per adottare lo Statuto o per deliberare sullo scioglimento del Club alpino italiano – è validamente costituita a partire dal momento nel quale il numero complessivo dei delegati – di persona o per rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri supera la metà del totale dei delegati, indipendentemente dal numero di sezioni presenti.</p>	<p>2. L'AD straordinaria – convocata per adottare lo Statuto o per deliberare sullo scioglimento del Club alpino italiano – è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei delegati aventi diritto al voto, presenti di persona o per rappresentanza e che rappresentino almeno un terzo delle sezioni.</p>

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 22 (III.1.7)– Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle cariche sociali – Proclamazione degli eletti comma 4	4. La commissione per la verifica dei poteri alla chiusura dei lavori di registrazione dei delegati, comunica al presidente della AD – con verbale sottoscritto dai suoi componenti – il numero totale di sezioni convocate e registrate, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate. Il presidente della AD ne dà comunicazione ufficiale. La comunicazione può essere sostituita a tutti gli effetti dalla presentazione in tempo reale dei dati numerici di cui sopra, progressivamente registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri.	4. La commissione per la verifica dei poteri alla chiusura dei lavori di registrazione dei delegati, comunica al presidente della AD – con verbale sottoscritto dai suoi componenti – il numero totale di sezioni convocate e registrate, il numero totale di delegati convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate. Il presidente della AD ne dà comunicazione ufficiale. La comunicazione può essere sostituita a tutti gli effetti dalla presentazione in tempo reale dei dati numerici di cui sopra, progressivamente registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri.
Art. 22 (III.1.7)– Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle cariche sociali – Proclamazione degli eletti comma 5	5. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in aula, di persona o per rappresentanza, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza qualificata nei casi prescritti dallo Statuto.	5. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti in aula, di persona o per rappresentanza, al momento del voto; è fatta salva la maggioranza qualificata nei casi prescritti dallo Statuto. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.
Art. 22 (III.1.7)– Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle cariche sociali – Proclamazione degli eletti comma 6	6. Il voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato: a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato eleggibile, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri; b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende eleggere. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto.	6. Il voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato: a) apponendo un segno a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ; b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende eleggere. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto.
Art. 22 (III.1.7)– Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle cariche sociali – Proclamazione degli eletti comma 7	Comma non previsto. Conseguente rinumerazione dei commi successivi.	7. I candidati non designati ufficialmente, il cui nominativo è stato scritto negli spazi bianchi disponibili, come disposto dal comma 6 lett. b), per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al 20% del totale dei votanti. Essi devono far pervenire l'autocertificazione ed il curriculum, di cui all'art. 19 comma 3, al CE entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, per consentire la verifica delle condizioni di eleggibilità.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 24 (III.II.1)– Organizzazione del CN comma 1	1. Il congresso nazionale del sodalizio che deve essere dedicato al dibattito di temi di attualità attinenti alle finalità istituzionali – viene organizzato dalla sezione autorizzata dal CC, secondo le direttive da esso impartite.	1. Il congresso nazionale del sodalizio deve essere dedicato al dibattito di temi di attualità attinenti alle finalità istituzionali. Viene proposto dal PG, approvato dal CC e organizzato dalla sezione autorizzata dal CC stesso.
Art. 24 (III.II.1)– Organizzazione del CN comma 2	2. Gli scopi, l'epoca e il programma di massima del congresso nazionale devono essere comunicati al CC dalla sezione designata – per la loro approvazione – almeno quattro mesi prima dell'effettuazione della manifestazione e quindi portati a conoscenza delle sezioni e dei soci.	2. Gli scopi, l'epoca e il programma di massima del congresso nazionale sono comunicati alla sezione organizzatrice dal CC.
Art. 25 (IV.I.1)– Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri comma 1	1. Il CC, nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio, determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente.	1. Il CDC determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente e ne dà comunicazione al CC nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio.
Art. 25 (IV.I.1)– Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri comma 3	3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata: a) in seduta congiunta, oppure b) in sedute convocate separatamente anche in date diverse. L'opzione a) deve essere esercitata entro il termine dell'anno sociale per l'anno successivo e si intende rinnovata tacitamente, fino a diversa decisione anche di una sola ARD della area interregionale interessata. Se anche una sola ARD opta, nei medesimi termini, per la soluzione b), le disposizioni previste al comma quinto per l'opzione b) si applicano automaticamente a tutte le altre ARD della stessa area interregionale, anche se convocate in seduta congiunta. Dell'adozione dell'opzione a) deve essere data comunicazione scritta al direttore entro sette giorni dalla ARD. Il direttore rende pubbliche tali decisioni.	3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare i consiglieri assegnati all'area interessata in seduta congiunta, oppure in sedute convocate separatamente anche in date diverse.
Art. 25 (IV.I.1)– Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri comma 4	Comma non previsto. Conseguente rinumerazione dei commi successivi.	4. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono chiamate in seduta congiunta a eleggere i consiglieri assegnati all'area interessata.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
<p>Art. 25 (IV.I.1)– Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri comma 6</p>	<p>5. Chiuse le votazioni, nell'opzione a) del comma terzo, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, compilano l'elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest'ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea; nell'opzione b), gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – non procedono allo spoglio delle schede, ma effettuano esclusivamente il conteggio numerico delle stesse. L'opzione b) comporta l'adozione, da parte dei corresponsabili del corretto svolgimento delle votazioni, delle misure atte ad assicurare la segretezza del voto fino allo spoglio delle schede da parte del CE.</p>	<p>6. Chiuse le votazioni, gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero non inferiore a tre – procedono allo spoglio delle schede, compilano l'elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che consegnano al presidente della assemblea; quest'ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della chiusura della assemblea.</p>
<p>Art. 25 (IV.I.1)– Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri comma 7</p>	<p>6. In entrambi i casi del comma precedente, le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte e, nel solo caso di assemblea in seduta congiunta di tutte le ARD dell'area interregionale, l'elenco dei votati di cui al comma quinto. Sull'involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico. Il plico è sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro il terzo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.</p>	<p>7. Le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di schede raccolte. Sull'involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico. Il plico è sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la ricezione, entro l'ottavo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della procedura comporta la nullità del voto.</p>
<p>Art. 25 (IV.I.1)– Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri comma 8</p>	<p>7. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questa consegnati sigillati al CE che procede alla loro contestuale apertura, al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle) e, nel caso b) del comma terzo, procede allo spoglio delle schede.</p>	<p>8. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questi consegnati sigillati al CE che procede alla apertura, e al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e numero di schede bianche o nulle).</p>

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 27 (IV.I.3)– Regolamento per il funzionamento del CC	1. Specifico regolamento per il funzionamento del CC—redatto a cura del CC e adottato dallo stesso CC— ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo: a) forme di pubblicità della convocazione; b) validità delle sedute; c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali; d) validità delle deliberazioni; e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del CC; loro poteri; f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.	1. Il CC adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo: a) forme di pubblicità della convocazione; b) validità delle sedute; c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali; d) validità delle deliberazioni; e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del CC; loro poteri; f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.
Art. 28 (IV.II.1)– Elezione dei componenti della presidenza comma 1	1. Il rinnovo parziale dei componenti della presidenza previsto dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale: al termine del primo e del secondo anno si elegge un vicepresidente; al termine del terzo, il presidente e un vicepresidente. I tre componenti integranti del CDC seguono il ciclo triennale del presidente, ciclo che prevale sulla durata del loro mandato; sono tutti rinnovabili immediatamente dopo il rinnovo del presidente.	1. Il rinnovo parziale dei componenti della presidenza previsto dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale: al termine del primo e del secondo anno si elegge un vicepresidente; al termine del terzo, il presidente e un vicepresidente. I tre componenti integranti il CDC seguono il ciclo triennale del presidente, ciclo che prevale sulla durata del loro mandato; sono tutti rinnovabili immediatamente dopo il rinnovo del presidente.
Art. 29 (IV.II.2)– Elezione dei componenti integranti il CDC	1. La elezione dei tre componenti integranti il CDC avviene con le seguenti modalità: la presidenza designa i candidati; la designazione di ciascun candidato è accompagnata dalla autocertificazione prevista per i candidati alle cariche elettive in AD; il CC controlla preliminarmente le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere dei designati ed elegge i componenti integranti nella prima seduta successiva alla proclamazione ufficiale della elezione del PG, di cui assumono a tutti gli effetti l'anzianità di carica, anche nella ipotesi di elezione in altra seduta. Ad essi e alle votazioni per la loro elezione si applicano le disposizioni generali del Titolo VIII per la parte relativa alle cariche sociali, nonché ogni altra disposizione prevista per i componenti della presidenza, che non risultino in contrasto con le norme del presente articolo.	1. La elezione dei tre componenti integranti il CDC avviene con le seguenti modalità: la presidenza designa i candidati; la designazione di ciascun candidato è accompagnata dalla autocertificazione prevista per i candidati alle cariche elettive in AD; la presidenza trasmette, almeno 8 giorni prima della seduta immediatamente successiva alla proclamazione ufficiale del PG, i nominativi dei candidati al CC che ne controlla le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in essere dei designati ed elegge i componenti integranti. Essi assumono a tutti gli effetti l'anzianità di carica, anche nella ipotesi di elezione in altra seduta. Ad essi e alle votazioni per la loro elezione si applicano le disposizioni generali del Titolo VIII per la parte relativa alle cariche sociali, nonché ogni altra disposizione prevista per i componenti della presidenza, che non risultino in contrasto con le norme del presente articolo.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 30 (IV.II.3)– Regolamento per il funzionamento del CDC comma 1	1. Specifico regolamento per il funzionamento del CDC – redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo: a) forme di pubblicità della convocazione; b) validità delle sedute; c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali; d) validità delle deliberazioni; e) modalità di selezione e designazione dei candidati all'elezione quali componenti integranti il CDC.	1. Il CDC adotta un proprio regolamento che disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo: a) forme di pubblicità della convocazione; b) validità delle sedute; c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle deliberazioni e dei verbali; d) validità delle deliberazioni; e) modalità di selezione e designazione dei candidati all'elezione quali componenti integranti il CDC
Art. 38 (VI.I.1)– Costituzione delle sezioni comma 1	1. La domanda di costituzione in sezione è presentata dall'organo direttivo di una sottosezione al CDR competente per territorio, entro il 31 maggio per l'anno sociale successivo, corredata dalla seguente documentazione: a) un elenco di soci ordinari e famigliari della sottosezione, iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi, in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme; b) una precisa indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo VI.I.2, comma secondo. La sottosezione deve essere attiva da almeno tre due anni sociali completi. Il CDR, sentite la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro sessanta giorni.	1. La domanda di costituzione in sezione è presentata dall'organo direttivo di una sottosezione al CDR competente per territorio, entro il 31 maggio per l'anno sociale successivo, corredata dalla seguente documentazione: a) un elenco di soci ordinari e famigliari della sottosezione, iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi, in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme; b) una indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo 39 (VI.I.2), comma secondo. La sottosezione deve essere attiva da almeno due anni sociali completi. Il CDR, sentite la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro sessanta giorni.
Art. 38 (VI.I.1)– Costituzione delle sezioni comma 2	2. Se la sottosezione non è attiva da almeno tre anni sociali completi, o se si è in presenza di un numero complessivo di richiedenti, iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi, inferiore a centocinquanta, ma comunque non inferiore a cento, il CDR, sentite le sezioni più vicine, valuta le particolari condizioni (popolazione del territorio, distanza e numero delle sezioni già esistenti), considera ogni altro opportuno elemento di giudizio e trasmette la richiesta con proprio parere motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro sessanta giorni.	Comma abrogato, Conseguente rinumerazione dei commi successivi.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 38 (VI.I.1)– Costituzione delle sezioni comma 3	<p>3. In via subordinata, se non esiste sottosezione in grado di presentare la domanda di costituzione in sezione, la richiesta può essere presentata direttamente dai promotori al CDR competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) un elenco di soci ordinari e famigliari promotori in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme;</p> <p>b) una precisa indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo 39 (VI.I.2), comma secondo.</p> <p>I soci promotori devono essere iscritti ed attivi da almeno tre anni sociali completi. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, valuta e trasmette la richiesta con proprio parere motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, negli stessi termini.</p>	<p>2. In via subordinata, se non esiste sottosezione in grado di presentare la domanda di costituzione in sezione, la richiesta può essere presentata direttamente dai promotori al CDR competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) un elenco di soci ordinari e famigliari promotori in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme;</p> <p>b) una indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo 39 (VI.I.2), comma secondo.</p> <p>I soci promotori devono essere iscritti ed attivi da almeno tre anni sociali completi. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, valuta e trasmette la richiesta con proprio parere motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, negli stessi termini.</p>
Art. 38 (VI.I.1)– Costituzione delle sezioni comma 7	<p>8. Le norme stabilite per la costituzione di nuove sezioni sono applicate anche nel caso di eventuale ricostituzione di sezioni, per le quali sia stato precedentemente deliberato lo scioglimento. La richiesta di ricostituzione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno due anni sociali completi dalla delibera di scioglimento. La sua valutazione è effettuata anche in base alle cause che determinarono lo scioglimento della sezione. Il CC approva le delibere di costituzione di nuove sezioni nel termine di sessanta giorni.</p>	<p>7. Le norme stabilite per la costituzione di nuove sezioni sono applicate anche nel caso di eventuale ricostituzione di sezioni, per le quali sia stato precedentemente deliberato lo scioglimento. La richiesta di ricostituzione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno due anni sociali completi dalla delibera di scioglimento. La sua valutazione è effettuata anche in base alle cause che determinarono lo scioglimento della sezione. Il CC approva le delibere di costituzione di nuove sezioni nella prima seduta utile successiva alla data di costituzione della sezione.</p>
Art. 39 (VI.I.2) – Denominazione – Zona di attività delle sezioni comma 2	<p>2. Si definisce zona di attività della sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona di attività di una sezione non può estendersi a comuni di altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei CDR competenti per territorio. Nelle città più grandi la suddivisione delle zone di attività delle sezioni esistenti può fare riferimento al territorio delle circoscrizioni comunali.</p>	<p>2. Si definisce zona di attività della sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona di attività di una sezione non può estendersi a comuni di altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei CDR competenti per territorio. Nelle città più grandi la suddivisione delle zone di attività delle sezioni esistenti può fare riferimento al territorio delle circoscrizioni comunali. La zona di attività così definita non attribuisce un diritto di esclusiva alla sezione sul territorio interessato ai fini del perseguimento delle finalità del Club alpino italiano e dello svolgimento delle relative attività istituzionali, salvo che tale esclusiva risulti da apposito accordo scritto con tutte le sezioni limitrofe.</p>

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 42 (VI.I.5)– Presidente della sezione comma 2	2. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.	2. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Art. 46 (VI.I.9)– Scioglimento delle sezioni comma 1	1. L'assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.	1. L'assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa e ne dà comunicazione al CDR ed al CDC. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti. Il CC approva le delibere di scioglimento della sezione nella prima seduta utile successiva alla data di delibera di scioglimento della sezione .
Art. 49 (VI.II.1)– Tesseramento comma 1	1. Ogni anno la direzione trasmette, in conformità alle procedure adottate dal CDC, quanto necessario per il tesseramento di coloro che aderiscono al Club alpino italiano e dei soci che rinnovano l'adesione.	1. Ogni anno la direzione trasmette, in conformità alle procedure adottate dal CDC, quanto necessario per il tesseramento dei nuovi soci e di coloro che ne rinnovano l'adesione.
Art. 49 (VI.II.1)– Tesseramento comma 5	5. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre per l'anno sociale in corso.	5. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre di ogni anno sociale.
Art. 50 (VI.III.1)– Costituzione delle sottosezioni comma 1	1. La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti documenti: a) un elenco dei soci ordinari o famigliari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme; b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa. Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.	1. La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti documenti: a) un elenco dei soci ordinari o famigliari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme; b) una precisa indicazione dell'ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa secondo quanto previsto dall'art 39 comma 2. Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.
Art. 50 (VI.III.1)– Costituzione delle sottosezioni comma 4	4. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.	4. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione ed è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio direttivo della sezione.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 55 (VII.I.3) – Assemblea regionale o provinciale dei delegati comma 1	<p>1. La ARD assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:</p> <p>a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali del GR;</p> <p>b) elegge i componenti degli organi del GR, con le modalità stabilite dall'ordinamento del GR, escluso il voto per corrispondenza;</p> <p>c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club alpino italiano – esclusa l'AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area, rispettivamente in ottemperanza alle norme di cui ai Titoli III e IV;</p> <p>d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;</p> <p>e) su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al proprio GR;</p> <p>f) approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio del GR;</p> <p>g) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale.</p>	<p>1. La ARD assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:</p> <p>a) adotta l'ordinamento e i programmi annuali e pluriennali del GR;</p> <p>b) elegge i componenti degli organi del GR, con le modalità stabilite dall'ordinamento del medesimo GR, escluso il voto per corrispondenza;</p> <p>c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club alpino italiano – esclusa l'AD – e nel CE; designa ed elegge i componenti del CC assegnati all'area, rispettivamente in ottemperanza alle norme di cui ai Titoli III e IV;</p> <p>d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi e consultivi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva preventivamente i programmi annuali di attività;</p> <p>e) su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al proprio GR;</p> <p>f) approva l'operato del CDR e i bilanci d'esercizio del GR;</p> <p>g) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area interregionale.</p>
Art. 60 (VII.I.8)– Collegio regionale o provinciale dei probiviri comma 1	<p>1. Il collegio regionale o provinciale dei probiviri di ciascun GR è composto almeno di tre componenti che si possono alternare alla presidenza dell'organo. Se è costituito un collegio interregionale, esso è composto da almeno un componente per ciascuna regione o provincia autonoma.</p>	<p>1. Il collegio regionale o provinciale dei probiviri di ciascun GR è composto almeno da tre componenti effettivi e da due supplenti, questi ultimi saranno chiamati a comporre il collegio giudicante solo nel caso di legittimo impedimento di componenti effettivi; tra i componenti effettivi verrà eletto il presidente. Possono essere costituiti anche collegi interregionali.</p>
Art. 62 (VII.I.10) – Organi tecnici interregionali, regionali o provinciali operativi comma 1	<p>Comma non previsto. Conseguente rinumerazione dei commi successivi</p>	<p>1. Gli organi tecnici operativi interregionali, regionali e provinciali devono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTC operativi, in modo che ciascuno degli organi stessi abbia un omologo a livello centrale.</p>
Art. 62 (VII.I.10) – Organi tecnici interregionali, regionali o provinciali operativi comma 2	<p>1. L'ordinamento di ciascun G.R. stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei G.R. interessati provvede a stabilire le norme relative.</p>	<p>2. L'ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei GR interessati provvede a stabilire le norme relative.</p>

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 62 (VII.I.10) – Organi tecnici interregionali, regionali o provinciali operativi comma 3	2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico – locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce alla ARD. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inesistenza e inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza.	3. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico – locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce alla ARD. Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTPO con fondi propri e con quelli specificatamente destinati dalla Sede Centrale. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza.
Art. 71 (VIII.II.2)– Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi comma 2	2. Il candidato alla carica di componente del comitato direttivo centrale (CDC) e del comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.	2. Il candidato alla carica di componente del comitato direttivo centrale (CDC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, e deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.
Art. 71 (VIII.II.2)– Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi comma 3	Comma non previsto. Rinumerazione dei commi successivi	3. Il candidato alla carica di componente del comitato centrale di indirizzo e di controllo (CC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di tipo organizzativo-gestionale inerenti alla carica; deve avere compiuto il venticinquesimo anno di età.
Art. 71 (VIII.II.2)– Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi comma 4	3. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere iscritto al registro dei revisori contabili o essere in possesso di specificata esperienza professionale ; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.	4. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere iscritto al registro dei revisori contabili; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
<p>Art. 71 (VIII.II.2) – Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi comma 5</p>	<p>4. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere magistrato o essere iscritto nell'albo degli avvocati, in entrambi i casi da almeno cinque anni; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p>	<p>5. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere magistrato o essere iscritto nell'albo degli avvocati, in entrambi i casi da almeno cinque anni e deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche per un intero mandato; non può intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto il trentesimo anno di età.</p>
<p>Art. 71 (VIII.II.2) – Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi comma 9</p>	<p>8. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina la ineleggibilità del candidato; dopo l'elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni e l'insorgere di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della struttura centrale nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e adotta le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e comunicate all'interessato. Gli stessi principi valgono per il caso di attribuzione di un incarico, come sopra definito. Gli ordinamenti delle strutture periferiche dispongono analogamente per la decadenza dalle cariche ricoperte negli organi delle stesse strutture</p>	<p>9. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina la ineleggibilità del candidato; dopo l'elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni, l'insorgere o l'avvenuta conoscenza di una qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della struttura centrale e adotta nella prima seduta utile le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e comunicate all'interessato. Gli stessi principi valgono per quanti iniziano ad intrattenere un'attività retribuita su incarico delle strutture centrali o periferiche durante il loro mandato e per il caso di attribuzione di un incarico, come definito nei precedenti commi del presente articolo. Gli ordinamenti delle strutture periferiche dispongono analogamente per la decadenza dalle cariche ricoperte negli organi delle stesse strutture.</p>

Articolo	Testo di Regolamento generale precedente	Testo di Regolamento generale approvato dal CC in data 6 febbraio 2010
Art. 72 (VIII.II.3) – Incompatibilità tra cariche sociali comma 2	<p>2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di:</p> <p>a) presidente sezionale, che è delegato di diritto alla AD e alla ARD in rappresentanza della propria sezione e del primo scaglione di soci, che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici;</p> <p>b) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.</p> <p>c) componente del comitato dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica di componente del CC, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.</p>	<p>2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di:</p> <p>a) delegato alla AD e alla ARD che è compatibile con tutte le altre cariche sociali , fermo quanto disposto dagli artt. IV.I.2 (16) comma 2 e IV.II.2 (19) dello Statuto e dell’art. 56 comma 4 del presente regolamento generale</p> <p>b) presidente sezionale che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici;</p> <p>c) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC o del CDR, oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.</p> <p>d) componente del comitato dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di componente del CC, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.</p>
Art. 74 (VIII.II.5) – Decorrenza e durata delle cariche sociali – Decadenza per dimissioni e per assenze comma 1	<p>1. Gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del CE, nei casi e nei modi previsti al Titolo III, o da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, in ogni altro caso. La norma statutaria secondo la quale gli eletti durano in carica non più di tre anni, deve essere intesa nel senso che – ove ne sussistano le condizioni – l'incarico può durare meno di tre anni e che per nessun motivo l'incarico stesso può essere prorogato oltre i tre anni. Gli eletti alle cariche sociali, quando giunti al termine del loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.</p>	<p>1. Gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del CE, nei casi e nei modi previsti al Titolo III, o da parte del presidente dell'organo elettorale proposto, in ogni altro caso. La norma statutaria secondo la quale gli eletti durano in carica non più di tre anni deve essere intesa nel senso che – ove ne sussistano le condizioni - l'incarico può durare meno di tre anni e alla scadenza dei tre anni, continua, a tutti gli effetti, solo fino alla proclamazione dei nuovi eletti.</p>
Art. 78 (VIII.III.1) – Ordinamento delle strutture periferiche comma 1	<p>1. L'ordinamento delle strutture periferiche deve essere predisposto dalle strutture interessate attenendosi alle direttive generali adottate dal CC:.</p>	<p>1. L'ordinamento delle strutture periferiche deve essere conforme alle direttive generali adottate dal CC.</p>
Art. 79 (VIII.III.2) – Divieti ed obblighi delle strutture periferiche comma 1	<p>1. Alla denominazione delle strutture periferiche non può essere aggiunto il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Le strutture periferiche devono esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.</p>	<p>1. Alla denominazione delle strutture periferiche non può essere aggiunto il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione diversa dal Club alpino italiano. Le strutture periferiche devono esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.</p>